

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 11/FIH/2020

DECISIONE N. 5/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 21 maggio 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH, del 29 dicembre 2020, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Maurizio Carlo Puggioni, in qualità di precedente tesserato come Presidente della ASD Superba HC, *"per aver fatto ricorso alla giurisdizione civile con atto di citazione del 21 luglio 2020 dinanzi al Tribunale Ordinario di Genova, notificato al tesserato Sig. Enrico Medda in data 29 luglio 2020, in cui viene formulata nei confronti del Sig. Enrico Medda domanda diretta di risarcimento per presunta appropriazione di denaro ai danni della ASD Superba HC, in violazione della clausola compromissoria prevista dal Regolamento di Giustizia FIH e dallo Statuto Federale FIH"*. Conseguentemente il Procuratore rilevava la violazione degli artt. 61 e 86 del Regolamento di Giustizia vigente all'epoca dei fatti in relazione all'art. 61 dello Statuto federale e contestualmente, contestava la recidiva di cui all'art. 45 del R. di G.

L'allora Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 7 gennaio 2021, fissava l'udienza al 4 marzo 2021 ma, nelle more, sopraggiungevano le sue dimissioni unitamente a quelle di un componente del Tribunale, pertanto, il Presidente f.f. decideva di emettere un necessario provvedimento di sospensione, datato 26 febbraio 2021 (stante anche l'indisponibilità del componente supplente), sino alla ricostituzione del Collegio giudicante avvenuta in data 5 maggio 2021.

Il nuovo Presidente del Tribunale provvedeva allora a fissare nuova udienza di discussione per il 21 maggio 2021.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

All'udienza del 21 maggio 2021 è comparso il Procuratore Federale Avv. Sergio Lauro che ha illustrato l'atto di deferimento ed i motivi della contestazione disciplinare ed ha formulato la richiesta sanzionatoria dell'ammonizione dell'incolpato.

MOTIVI

Si rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto censurato dalla difesa del Puggioni nella memoria difensiva in atti, il termine di cui all'art. 124 R.G. F.I.H. non è affatto scaduto, atteso il provvedimento di sospensione del procedimento - e quindi dei termini processuali - adottato dal presidente *pro tempore* del Tribunale federale il 26 febbraio 2021 fino alla ricostituzione del collegio giudicante, cosa di fatto avvenuta il 5 maggio 2021. D'altro canto se l'odierno deferito avesse voluto dedurre l'illegittimità di detto provvedimento di sospensione, avrebbe dovuto impugnarlo nei termini e con le modalità previste.

Nel merito si osserva.

Il Puggioni deve rispondere dell'incolpazione di cui al combinato disposto degli artt. 61 e 86 R.diG. F.I.H., per violazione dell'art. 61 dello Statuto federale, con la contestazione della recidiva, per aver fatto ricorso alla giurisdizione civile con atto di citazione del 21 luglio 2020 dinanzi al Tribunale Ordinario di Genova, notificato al tesserato Enrico Medda in data 29

luglio 2020, in cui viene formulata nei confronti di quest'ultimo domanda diretta di risarcimento per presunta appropriazione di denaro ai danni della ASD Superba HC, in violazione della clausola compromissoria prevista dal Regolamento di giustizia F.I.H. e dallo Statuto federale F.I.H..

Va innanzitutto rilevato come il capo di incolpazione formulato dal Procuratore federale sia stato circoscritto all'azione risarcitoria, mentre dalla lettura dello stesso atto di citazione a giudizio emerge, *per tabulas*, come tale richiesta risarcitoria sia solo uno degli elementi delle svariate richieste formulate all'organo giudicante dall'attore, dai quali l'azione civile non poteva prescindere.

In tal senso appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa del deferito nella parte in cui evidenziano che quanto censurato dal Puggioni nell'atto di citazione a giudizio vada oltre la materia rigidamente perimetrata dall'art. 61 dello Statuto federale F.I.H., ovvero *"le controversie aventi ad oggetto rapporti interindividuali meramente patrimoniali"*.

Ed infatti, il Puggioni ha adito il giudice civile per chiedere innanzitutto l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/inefficacia o comunque di illegittimità delle deliberazioni assembleari e la sospensione dell'esecuzione delle stesse, oltre al risarcimento, di talché non può validamente sostenersi la giurisdizione esclusiva del giudice sportivo, escludendo quella del giudice civile e/o amministrativo.

Nell'atto di citazione, peraltro, vengono censurati vieppiù una serie di fatti talmente gravi da integrare reati procedibili d'ufficio che, anche per tale verso, non potrebbe escludersi la giurisdizione del giudice statale.

La normativa federale, d'altro canto, va coordinata con le fonti regolamentanti la materia ad essa sovraordinate, e quindi letta in sintonia con l'art. 2 D.L. 220/2003 convertito nella L. 280/2003 nonché con gli artt. 3 citata legge e 133, comma 1, lett. z) del c.p.a., ed interpretata alla luce degli orientamenti della Consulta, e del giudice amministrativo, che ha recentemente

delineato l'ambito di operatività del vincolo di giustizia (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. Prima Ter, c.c. 7 febbraio 2017, Zappalà c/ F.I.N.), dai quali non può necessariamente prescindersi.

Per quanto sopra esposto, questo collegio ritiene congrua la sanzione dell'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Maurizio Carlo Puggioni in qualità di precedente tesserato come Presidente dell'ASD Superba HC, alla sanzione dell'ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma, 21 maggio 2021- 03 giugno 2021

Il Presidente

Avv. Maria Grazia Martinelli



Il Componente effettivo

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente effettivo

F.to Avv. Luigi Tocci

Per la pubblicazione
Roma, 04 giugno 2021



Il Segretario Generale
Cinzia Profeta